

OGGETTO: **BENEFICI Legge 104/92-
MODIFICHE AI SENSI
DELL'ART. 24 DELLA
L.183/2010.**

Si comunica che, ai sensi **dell'art. 24 della L.183/2010**, sono state introdotte delle modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità riconosciuti dalla **Legge 104/92**.

Il personale interessato che usufruisce dei benefici ai sensi della Legge 104/92 e, per conoscenza, il personale tutto, sono invitati a prendere visione delle note allegate al presente avviso.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Priore

Al personale Docente

Al Personale Ata

Avviso del 10/01/2011



M.I.U.R.

Direzione Scolastica Regionale per la Campania
ISTITUTO COMPRESIVO "E. DE FILIPPO"

34° DISTRETTO SCOLASTICO

Via Cavalli di Bronzo, 50 San Giorgio a Cremano (NA)

TEL. 081.775 14 93

Allegati all'Avviso interno

San Giorgio a Cremano , 10 Gennaio 2011

Al personale docente ed ATA interessato

p.c.

A tutto il personale docente ed ATA

SEDE

OGGETTO: BENEFICI Legge 104/92- MODIFICHE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.183/2010

Si comunica che la Legge 4 novembre 2010 n. 183- pubblicata in G.U. in data 10 novembre u.s. con decorrenza applicativa dal 24 novembre u.s. - è intervenuta, all'art. 24, nell'ambito della disciplina dei permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.

Si rimanda ad una lettura attenta della succitata normativa, che viene messa a disposizione, per la consultazione, in allegato e mediante pubblicazione sul sito della scuola.

In particolare, si richiama l'attenzione su quanto disposto al comma 4 dell'art. 24, concernente l'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche – qual è anche questa istituzione scolastica, di comunicare alla Presidenza del Consiglio/Dipartimento della Funzione Pubblica:

- i nominativi dei dipendenti che fruiscono dei permessi di cui alla L.104/92;
- il nominativo della persona che viene assistita, l'eventuale suo rapporto con la Pubblica Amministrazione in genere, la sua denominazione, nonché il comune di residenza dell'assistito;
- i rapporti e i gradi di parentela del lavoratore con la persona assistita;
- il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese,

allo scopo di costruire banche dati utili per i controlli incrociati e la verifica della legittimità dei permessi fruiti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Priore

Articolo 24 della L.183/2010

(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)

1. [All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (1)
 - a) il [comma 3](#) è sostituito dal seguente: «3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;
 - b) al [comma 5](#), le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;
 - c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. [All'articolo 42](#) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese»;
 - b) il comma 3 è abrogato.
3. [All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53](#), le parole da: «nonchè» fino a: «non convivente» sono soppresse.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica:
 - a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
 - b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
 - c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
 - d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;
 - e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monito-raggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della [legge 26 maggio 1970, n. 381](#), dall'ottavo comma dell'articolo 11 della [legge 27 maggio 1970, n. 382](#), e dal quarto comma dell'articolo 8 della [legge 30 marzo 1971, n. 118](#), concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

(1) Su tali aspetti si veda ora la [Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155](#) e la [Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n. 13](#)